



Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una corretta convivenza con la collettività

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2020

Sommario

Premessa.....	3
Titolo I – PRINCIPI.....	3
Art. 1 – Profili istituzionali	3
Art. 2 – Valori etico-culturali.....	3
Art. 3 – Competenza del Sindaco.....	4
Titolo II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 4 – Definizioni	4
Art. 5 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 6 – Esclusioni.....	5
Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 7 – Detenzione di animali	5
Art. 8 – Divieti generali	6
Art. 9 – Numero di animali detenuti da privati a fini non commerciali.....	8
Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.....	8
Art. 11 – Abbandono di animali.....	8
Art. 12 – Avvelenamento di animali.....	9
Art. 13 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	9
Art. 14 – Accesso degli animali di affezione o di compagnia ai parchi ed aree pubbliche	10
Art. 15 – Accesso degli animali di affezione o di compagnia agli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico	10
Art. 16 – Obbligo di raccolta delle deiezioni	11
Art. 17 – Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale e accattonaggio	11
Art. 18 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.....	12
Art. 19 – Esposizione, vendita di animali e circhi	12
Art. 20 – Divieto dei combattimenti fra animali	13
Art. 21 – Case di riposo/ospedali/scuole con animali.....	13
Art. 22 – Attività di caccia sul territorio comunale.....	14
Art. 23 – Cantieri, interventi edilizi, petardi e spettacoli pirotecnici.....	14
Art. 24 – Inumazione di animali	14
Titolo IV – CANI.....	14
Art. 25 – Attività motoria e rapporti sociali.....	14
Art. 26 – Divieto di detenzione a catena e divieto d’uso di collari costrittivi	15
Art. 27 – Dimensioni dei recinti.....	15

Art. 28 – Cani pericolosi o altrimenti denominati	15
Art. 29 – Anagrafe canina e percorso formativo per proprietari di cani	15
Art. 30 – Aree destinate ai cani	16
Titolo V – GATTI	17
Art. 31 – Definizioni ai sensi del presente Titolo	17
Art. 32 – Colonie feline.....	17
Art. 33 – Cura delle colonie feline da parte dei gattai e delle gattaie	18
Art. 34 – Custodia dei gatti di proprietà.....	19
Titolo VI – CANILI, GATTILI E RANDAGISMO	19
Art. 35 – Sterilizzazione di cani e gatti	19
Art. 36 – Adozione di animali.....	19
Art. 37 – Pubblicazione animali smarriti	20
Titolo VII – VOLATILI	20
Art. 38 – Detenzione di volatili.....	20
Art. 39 – Dimensioni delle gabbie	21
Art. 40 – Popolazione di "Columbia livia varietà domestica"	21
Titolo VIII – PICCOLI RODITORI E MUSTELIDI	22
Art. 41 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie	22
Titolo IX – ITTIOFAUNA, RETTILI E INVERTEBRATI TERRESTRI	22
Art. 42 – Ittiofauna.....	22
Art. 43 – Rettili e invertebrati terricoli	23
Titolo X – EQUIDI	24
Art. 44 – Equidi.....	24
Titolo XI – VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE	25
Art. 45 – Divieto di vivisezione e sperimentazione	25
TITOLO XII – INSETTI	25
Art. 46 – Tutela di insetti	25
TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI	26
Art. 47 – Sanzioni	26
Art. 48 – Vigilanza.....	26
Art. 49 – Collaborazione tra Associazioni	27
Art. 50 – Integrazioni e modificazioni	27
Art. 51 – Disposizione finale	27

Premessa

Il Comune di Cesate ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente regolamento al fine di garantire la tutela degli animali, attraverso l'indicazione di precise norme regolamentari circa la detenzione, a qualsiasi titolo, di animali, nonché prescrizioni di comportamento nel rapporto cittadino-animale.

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali

1. Il Comune di Cesate:

- a. collabora con lo Stato che, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali e ne sancisce il diritto ad un'esistenza compatibile con le loro esigenze fisiologiche ed etologiche;
- b. nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile all'ambiente e alla collettività e considera l'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini ed animali un obiettivo di civiltà da perseguire;
- c. al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti;
- d. promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli episodi di crudeltà e di maltrattamento verso di essi ed il loro abbandono;
- e. tiene conto, nell'ambito delle modifiche degli assetti del territorio, anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 – Valori etico-culturali

1. Il Comune di Cesate:

- a. favorisce iniziative, in forma singola o associata, connesse con l'accudimento e la cura degli animali, fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e Polizia Locale;
- b. riconosce l'accudimento e la cura degli animali quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità ed in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
- c. si adopera affinché sia promosso un sistema educativo e di sensibilizzazione della popolazione, diffondendo la cultura del rispetto per gli animali nonché il principio della corretta convivenza con gli stessi, già a partire dalle scuole dell'obbligo;

Art. 3 – Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero o che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Titolo II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento e salve ulteriori specificazioni riportate nei singoli articoli:
 - a. per “*animale*” si intende ogni specie di vertebrati o invertebrati, domestica o selvatica, tenuta in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semi-libertà;
 - b. per “*animali di affezione o di compagnia*” si intendono quelli che, stabilmente e/o occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e/o che possono svolgere attività utili all'uomo. Si riconosca tale qualifica a qualsivoglia animale di qualsivoglia specie, che sia detenuto a scopo di compagnia;
 - c. per “*animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*” si intendono tutti gli esemplari di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi, talune specie ittiche, anche provenienti da riproduzioni in cattività - indicati negli allegati al D.M. 19 aprile 1996 e s.m.i. e di cui è proibita la detenzione - che, in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali possono arrecare, con la loro azione diretta o indiretta effetti lesivi e/o invalidanti, anche temporanei e/o di ordine psicologico per l'uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo;
 - d. per “*animali selvatici*” si intendono gli esemplari appartenenti a specie non addomesticate;
 - e. per *proprietario* si intende colui che acquista o viene in possesso di un animale, che ne ha la proprietà e che esercita il diritto di proprietà sullo stesso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito;
 - f. per *detentore o conduttore* si intende colui che ha la disponibilità dell'animale e che ne riconosce la proprietà altrui, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi e, a prescindere dalla formale proprietà dell'animale, ne dovrà rispondere per omessa custodia.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione di determinate categorie di animali, il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Quando non espressamente previsto, le norme del presente regolamento si applicano per qualsiasi specie animale.

Art. 6 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - b. agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
 - c. alle attività di disinfestazione e derattizzazione, quando eseguite sotto il controllo e l'autorizzazione delle autorità competenti per legge, e a tutte le attività imposte da necessità di carattere igienico-sanitario, purché svolte in osservanza della normativa di volta n volta applicabile;
 - d. nei confronti di Enti che svolgono attività di ricerca e/o di studio con l'impiego di animali, autorizzate e regolamentate in base alle normative vigenti.
2. Le attività inerenti alla sperimentazione e la vivisezione sono soggette, per gli scopi del presente Regolamento, esclusivamente alle disposizioni contenute nel Titolo XII.

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione di animali

1. Chi possiede e/o detiene un animale o abbia accettato di occuparsene anche solo temporaneamente, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, nel rispetto comunque delle esigenze di tutela dell'igiene e della salute pubblica e del pubblico decoro.
2. Gli animali, detenuti o custoditi a qualsiasi titolo, in aggiunta ad eventuali controlli ai fini della prevenzione delle malattie infettive ed infestive, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve soddisfare le sue fondamentali esigenze relative alle peculiari caratteristiche etologiche e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendo adeguate cure e attenzioni.

In particolare, è tenuto:

 - a. ad accudire ed alimentare l'animale secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartiene;
 - b. a fornire all'animale cibo e acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

- c. a fornire all'animale idoneo riparo, adeguato alle dimensioni dell'animale, posto in luogo salubre, che dovrà garantire una adeguata protezione dagli agenti atmosferici;
 - d. ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico;
 - e. a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - f. a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - g. ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni; a questo proposito gli stessi adotteranno tutte le precauzioni atte ad evitare che, dall'interno della proprietà privata, gli animali possano arrecare molestie o danno a chi si trovi a transitare a ridosso delle recinzioni;
 - h. a custodirli in modo che non danneggino o sporchino proprietà pubbliche e/o private altrui;
 - i. ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
4. Gli animali, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche in materia, possono essere soppressi in eutanasia solo se risultino incurabili o gravemente malati; questo stato deve risultare da certificazione a firma di medico veterinario iscritto all'Ordine professionale. La soppressione è curata dallo stesso o da altro medico veterinario.
 5. I proprietari o detentori di animali sono responsabili anche della loro riproduzione nonché della custodia, salute e benessere della prole.
 6. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
 7. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma precedente siano identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.
 8. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie.

Art. 8 – Divieti generali

1. È vietato:
 - a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento nei confronti degli animali;
 - b. detenere gli animali in condizioni insostenibili per la loro natura o comunque in spazi angusti e/o privi di acqua e cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - c. tenere animali in isolamento e/o in condizione di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute e benessere e/o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;

- d. detenere animali esposti a suoni e rumori intollerabili e/o in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - A. illuminazione naturale assente o insufficiente;
 - B. ventilazione assente o insufficiente;
 - C. spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria;
- e. detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure ed esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, nonché di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- f. affidare gli animali a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione dell'animale da lui condotto.
- g. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo per necessità certificate dal veterinario curante;
- h. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti e/o poveri di stimoli che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- i. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- j. utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed, in particolare, a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;
- k. il commercio, la detenzione o l'impiego a qualsiasi titolo di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali;
- l. l'uso e la vendita di trappole mutilanti, di collari con punte, dei collari elettronici ed elettrici con rilascio di scariche ovvero che agiscono con sostanze chimiche o che emettono segnali acustici, per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale e, più in generale, di strumenti cruenti sia per l'addestramento sia per ogni altra fase del rapporto uomo-animale.
- m. compiere atti di amputazione di parti del corpo degli animali quali taglio della coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di devocalizzazione, quando motivati da ragioni estetiche e non curative ovvero, ancora, quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o curare malattie;
- n. applicare agli animali piercing o tatuaggi;
- o. usare animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvi i casi di necessità certificati da un medico veterinario. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo;
- p. l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce;
- q. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei;
- r. fatto salvo il rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada in materia di trasporto animali sui veicoli, trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di

- tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, quando non comunicanti con gli abitacoli;
- s. custodire o detenere gli animali all'interno di autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria, nonché sotto il sole con conducente assente e non in grado di riprendere subito la guida del veicolo;
 - t. salvi i soli interventi di sterilizzazione, allo scopo di prevenire potenziali fenomeni di sovrappopolazione e randagismo e salvi gli interventi di cui all'articolo 40 del presente Regolamento, sottoporre qualsiasi animale a trattamenti farmacologici, interventi chirurgici o di altro genere, tali da menomarne le caratteristiche fisiche e biologiche o condurli a morte e che non siano di effettiva necessità per garantirne la loro sopravvivenza e la loro qualità di vita in caso di gravi malattie od incidenti.
2. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili, animali da cortile e conigli per uso privato familiare, anche al fine di celebrare particolari ricorrenze religiose, è ammessa in osservanza delle vigenti leggi e delle prescrizioni impartite dalla ATS competente. È fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” in presenza di visitatori;

Art. 9 – Numero di animali detenuti da privati a fini non commerciali

1. Se non per motivi di tutela degli animali stessi e salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici che si possono detenere in abitazioni non condominiali ed è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali di compagnia di tenerli nella propria abitazione. Limitazioni alla permanenza degli animali in parti comuni o private condominiali devono essere disciplinate da specifico regolamento condominiale o da specifiche delibere assembleari approvate a termini di legge.
2. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci.
3. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui al comma 2, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.

Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 11 – Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.
3. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono fare segnalazione tempestivamente alla Polizia Locale o ai Carabinieri territorialmente competenti che attiveranno, senza alcun indugio, il servizio veterinario dell'ATS, nonché altri Enti o organismi preposti al recupero.

Art. 12 – Avvelenamento di animali

1. È proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione devono:
 - a. essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere alle altre specie animali;
 - b. essere condotte sotto il controllo degli enti competenti.
3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, alla Polizia Locale.

Art. 13 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. È consentito l'accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio comunale, quando non in contrasto con leggi e regolamenti vigenti o con la carta dei servizi delle aziende di trasporto.
Tali animali sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo che dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. È fatto obbligo, salva l'applicazione di norme nazionali e regionali più restrittive, di utilizzare il guinzaglio. L'uso della museruola è prescritto qualora gli animali possano determinare danno o disturbo agli altri frequentatori.
1. In particolare, il proprietario o detentore dovrà:
 - a. garantire sempre il rispetto e la sicurezza degli altri utenti e vigilare affinché gli animali condotti non siano causa di danni all'interno dei mezzi di trasporto;
 - b. mantenere il decoro e la pulizia dei luoghi;
 - c. rimuovere le eventuali deiezioni sia solide sia liquide e ripristinare la pulizia e l'igiene dei luoghi a sua cura e spese.
3. Fanno eccezione i cani per non vedenti e portatori di handicap.

4. Per i gatti ed altri animali di piccola taglia è obbligatorio l'utilizzo di idoneo trasportino o altro contenitore simile che possa garantirne l'incolumità ed impedirne la fuga accidentale. I volatili dovranno essere trasportati in gabbie mentre pesci e simili dovranno essere posti in contenitori a tenuta, dai quali l'acqua non possa fuoriuscire.
5. È vietato il trasporto sui mezzi di trasporto pubblico di animali selvatici o appartenenti a specie selvatiche o che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 14 – Accesso degli animali di affezione o di compagnia ai parchi ed aree pubbliche

1. Agli animali d'affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i portici, i giardini e i parchi, secondo le prescrizioni contenute nelle vigenti norme nazionali e regionali integrate, ad eccezione dei luoghi in cui ne sia fatto espresso divieto.
2. In particolare, il proprietario o detentore dovrà:
 - a. garantire sempre il rispetto e la sicurezza degli altri utenti;
 - b. mantenere il decoro e la pulizia dei luoghi;
 - c. rimuovere le eventuali deiezioni solide e, laddove possibile, lavare le deiezioni liquide.
3. È fatto obbligo, salva l'applicazione di norme nazionali e regionali più restrittive, di utilizzare il guinzaglio. L'uso della museruola è prescritto qualora gli animali possano determinare danno o disturbo agli altri frequentatori.
4. Nelle aree recintate ed attrezzate con strutture per il gioco dei bimbi oppure, in mancanza di recinzione, anche nelle loro immediate vicinanze, è vietato l'accesso e lo stazionamento di cani e gatti domestici.
5. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e/o delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature ove gli stessi possano muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto responsabilità dei rispettivi detentori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alla vegetazione o alle strutture presenti.
6. Fanno eccezione i cani per non vedenti e portatori di handicap.

Art. 15 – Accesso degli animali di affezione o di compagnia agli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. Gli animali da compagnia, al seguito del proprietario o di altro detentore, possono avere accesso ai luoghi aperti al pubblico e ai locali pubblici qualora ciò sia ammesso dal titolare dell'attività, fatti salvi specifici divieti stabiliti dalle norme vigenti.
2. Gli animali da compagnia, al seguito del proprietario o di altro detentore, possono avere accesso agli uffici pubblici.
3. Con l'ingresso degli animali nelle attività di cui ai commi precedenti, qualora ammesso, e salva l'applicazione di norme nazionali e regionali più restrittive, il proprietario o il detentore si assumono l'obbligo di usare il guinzaglio e, qualora gli animali possano

determinare danno o disturbo agli altri frequentatori o sia espressamente indicato, la museruola.

7. In particolare, il proprietario o detentore dovrà:
 - a. garantire sempre il rispetto e la sicurezza degli altri utenti e vigilare affinché gli animali condotti non siano causa di danni all'interno dei locali;
 - b. mantenere il decoro e la pulizia dei luoghi;
 - c. rimuovere le eventuali deiezioni sia solide sia liquide e ripristinare la pulizia e l'igiene dei luoghi a sua cura e spese.
4. Il divieto di accesso alle strutture di cui ai precedenti commi è reso visibile mediante l'applicazione di idonei cartelli. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animali non è responsabile dell'inosservanza del divieto ai sensi del paragrafo precedente quando, accedendo con un animale all'interno di una delle strutture di cui sopra, non sia stato preventivamente avvisato del divieto vigente ai sensi e con le modalità di cui al presente comma.
5. I titolari delle attività di cui al comma 1 che non ammettono animali all'interno delle stesse possono applicare, nelle immediate vicinanze degli ingressi, ganci, moschettoni o mezzi simili ai quali l'utenza potrà legare temporaneamente gli animali.
6. Nella collocazione di più di uno di tali agganci – che avviene senza alcun adempimento amministrativo – il responsabile dell'attività, oltre a verificarne la costante manutenzione, avrà cura di distanziarli a sufficienza e di applicarli in modo tale da non creare pericolo per i pedoni in transito a ridosso del fronte dell'edificio.
7. Fanno eccezione i cani per non vedenti e portatori di handicap.

Art. 16 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi pubblici o di uso pubblico, compreso il verde pubblico, e dei mezzi pubblici.
2. Nei luoghi di cui al comma precedente, i proprietari e/o detentori di animali hanno l'obbligo di essere muniti di idonei strumenti per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e in presenza di questi ultimi.
3. I proprietari e/o detentori di animali sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori o, in mancanza, nei cestini portarifiuti.
4. Nel caso di accesso ai luoghi aperti al pubblico, ai locali pubblici, agli uffici pubblici e ai mezzi pubblici, i proprietari e/o detentori di animali sono obbligati a rimuovere le eventuali deiezioni sia solide sia liquide e ripristinare la pulizia e l'igiene dei luoghi a sua cura e spese.

Art. 17 – Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale e accattonaggio

1. È fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte all'Albo del volontariato nella sezione animali o ambiente nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate e autorizzate dal Comune.
3. È fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 18 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure, ancora, in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni, manifestazioni di spettacolo viaggiante o altre attività commerciali.
2. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte all'Albo del volontariato nella sezione animali o ambiente nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate e autorizzate dal Comune.

Art. 19 – Esposizione, vendita di animali e circhi

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto, oltre che delle norme del presente articolo, anche delle disposizioni stabilite nell'articolo 7 e 8 del presente Regolamento, in quanto compatibili, e delle norme regionali e statali applicabili.
2. Gli animali in esposizione, detenuti sia all'interno che all'esterno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie, oltre che essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
3. Se gli animali sono detenuti in gabbie, queste dovranno avere dimensioni adeguate alla tipologia di animale. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
4. Il titolare di attività commerciale su area pubblica che contempla la detenzione di animali ai fini della vendita, ferme restando le normative nazionali e regionali vigenti in materia, dovrà costantemente garantire loro cura, riparo, cibo ed acqua a sufficienza. È vietata la detenzione degli animali sugli autocarri utilizzati per lo svolgimento delle iniziative commerciali di cui al presente comma, fatto salvo per il trasporto degli stessi.
5. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico.
6. Il commercio di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica viene svolto in osservanza e con le limitazioni specificatamente previste dalle vigenti leggi in materia.
7. È consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con deliberazione del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" e successive modifiche e integrazioni, emessa in ottemperanza alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20 – Divieto dei combattimenti fra animali

1. È vietato promuovere, partecipare o dirigere combattimenti o competizioni cruenti fra animali, anche simulate, in qualsiasi luogo, sia esso privato, pubblico o comunque aperto al pubblico.
2. È vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
3. È vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
4. È vietato produrre, esportare, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico, commerciare, distribuire, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, supporti audiovisivi o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti stessi o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative e per contrastare il fenomeno.
5. I medici veterinari che, nell'esercizio della professione, hanno curato o visitato animali che per ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di inoltrare segnalazione ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria; parimenti ne devono dare comunicazione, qualora non sia già provveduto l'Ufficio di Polizia procedente, al Comune.
6. All'allevatore o addestratore che risulti responsabile dei comportamenti di cui al comma 2 viene revocata definitivamente la licenza o altro analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.
7. È vietato:
 - a. l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani e di animali in genere, anche per fini diversi di cui al comma 1;
 - b. l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di qualsiasi animale;
 - c. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di animali, in particolar modo di cani, con lo scopo di svilupparne l'aggressività,
 - d. sottoporre animali a doping.

Art. 21 – Case di riposo/ospedali/scuole con animali

1. L'Amministrazione Comunale riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, come ad esempio la depressione negli anziani e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso - previo assenso del Dirigente della struttura interessata - l'accesso di animali domestici previo accompagnamento degli addetti ("pet-partner") alle iniziative di attività di "pet-therapy".
3. Il personale addetto alla "pet-therapy" che conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

4. L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove altresì le attività didattiche ed educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse.

Art. 22 – Attività di caccia sul territorio comunale

1. La caccia sul territorio comunale è regolamentata dalla legislazione nazionale, regionale e provinciale.
2. In ossequio ai principi generali di cui al Titolo I, l'Amministrazione Comunale non promuove attività venatorie sul proprio territorio.

Art. 23 – Cantieri, interventi edilizi, petardi e spettacoli pirotecnici

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di animali domestici o selvatici, prevedono, in fase di progettazione e laddove possibile, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici. Il Comune potrà fornire prescrizioni a tutela degli animali presenti e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Il Comune, nell'autorizzare spettacoli pirotecnici, dovrà tenere conto degli effetti negativi che l'uso di petardi e artifici pirotecnici possono provocare su animali domestici e selvatici e si attiva affinché tali spettacoli si svolgano in aree in cui l'impatto sugli animali sia il più contenuto possibile.

Art. 24 – Inumazione di animali

1. Il seppellimento delle spoglie degli animali di affezione avviene in osservanza delle norme nazionali e regionali applicabili.
2. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici individua, secondo le indicazioni di ATS e ARPA, aree o spazi per la sepoltura delle spoglie di animali.
3. Le spoglie degli animali d'affezione deceduti potranno essere conferite al Distretto Veterinario dell'ATS per la successiva cremazione presso ditte autorizzate, previo pagamento della tariffa della prestazione sanitaria erogata.

Titolo IV – CANI

Art. 25 – Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene o custodisce un cane dovrà provvedere per consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani detenuti in appartamento o custoditi in recinti devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Art. 26 – Divieto di detenzione a catena e divieto d'uso di collari costrittivi

1. È vietato l'utilizzo di collari a strozzo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di necessità;
2. È vietato detenere cani permanentemente legati o a catena. La corda o la catena dovranno in ogni caso consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.
3. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.

Art. 27 – Dimensioni dei recinti

1. I recinti e i box in cui sono custoditi cani di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 28 – Cani pericolosi o altrimenti denominati

1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli precedenti per quanto applicabili, la segnalazione di un cane ai sensi del presente articolo e, di conseguenza, la sua detenzione e gestione, sono effettuate con le modalità stabilite dalle norme nazionali e regionali vigenti.

Art. 29 – Anagrafe canina e percorso formativo per proprietari di cani

1. I proprietari di cani, residenti nel Comune di Cesate sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, è tenuto a iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane.
2. È vietata la cessione, il passaggio di proprietà e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati tramite tatuaggio o microchip.
3. Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, il Comune promuove, in collaborazione con le ATS, l'Ordine dei medici veterinari e le associazioni del settore, il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro,

della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009), rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane.

Art. 30 – Aree destinate ai cani

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "aree cani".
2. Le aree cani sono istituite allo scopo di favorire il benessere e la socializzazione dei cani, permettendo loro di muoversi liberamente in spazi verdi a loro riservati senza interferenze con la restante utenza del verde pubblico.
3. Nelle aree cani il Comune, (se queste non sono assoggettate a convenzione con le associazioni presenti sul territorio) provvederà alla pulizia, allo svuotamento dei cestini, allo sfalcio dell'erba e alla manutenzione ordinaria; periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità, provvederà inoltre alla disinfestazione e alla disinfezione.
4. Per motivi di sicurezza l'accesso alle aree verdi riservate ai cani è concesso esclusivamente ai proprietari o detentori e ai loro cani, che devono avere con sé il guinzaglio, la museruola e l'attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni.
5. I proprietari e i detentori devono verificare che i cancelli siano chiusi correttamente sia in entrata che in uscita, e condurre il cane al guinzaglio sia in entrata che in uscita. I cani possono essere sguinzagliati solo all'interno dell'area ed a cancelli chiusi, dopo aver verificato la compatibilità con eventuali altri cani presenti. In ogni caso, i cani devono essere sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali e ai quali è fatto obbligo di:
 - a. prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Le responsabilità penali, civili ed amministrative per eventuali danni causati dai cani, rimangono ad esclusivo ed unico carico dei rispettivi proprietari/conduuttori;
 - b. allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento;
 - c. attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area;
 - d. raccogliere e asportare le feci dell'animale.
6. I cani che accedono all'area devono essere identificati con microchip e registrati all'anagrafe regionale canina.
7. Cuccioli di età inferiore a tre mesi, femmine in calore, cani malati o convalescenti e aggressivi possono accedere all'area solo in assenza di altri cani.
8. I cani che accedono all'area devono essere in regola con le profilassi vaccinali contro le malattie infettive della specie (parvovirosi, cimurro, epatite, leptospirosi) e trattati contro i parassiti interni ed esterni.
9. È vietato l'accesso all'area ai cani sottoposti a ordinanza "uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambito domestico" ai sensi del D. Lgs. n.10401/10.
10. Ogni conduttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 15 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, siano in attesa di accedere.
11. In ogni caso i proprietari e i detentori sono responsabili del comportamento dei loro cani. È compito di ogni proprietario o conduttore adoperarsi per favorire la socializzazione tra i cani, evitando con cura ogni comportamento che possa scatenare aggressività o

- competizione, tra cui distribuire alimenti o introdurre giochi violenti o che possano costituire fonte di eccitazione.
12. È compito di ogni proprietario o conduttore adoperarsi affinché il proprio cane non scavi buche o danneggi gli arredi e le piante.
 13. Si sconsiglia l'accesso alle aree verdi destinate ai cani ai minori non accompagnati da un adulto. In ogni caso, i cani che accedono alle aree di cui al comma precedente devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza.
 14. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.
 15. È vietato introdurre nelle aree adibite allo sgambamento dei cani qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 Codice della Strada, nonché, biciclette per bambini, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati e necessari alla manutenzione dell'area ed ai mezzi di emergenza e soccorso.
 16. È vietato introdurre cibo e/o giochi che possano creare occasioni di competizione tra i cani stessi.

Titolo V – GATTI

Art. 31 – Definizioni ai sensi del presente Titolo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto; tale riferimento – o “habitat” – è importante per permettere all'animale di svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo).
2. Ai sensi del presente Titolo per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo; per “habitat di colonia felina" si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, nel quale vive stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che siano o meno accuditi da cittadini o da tutori; per "*gattaio*" o "*gattaia*" o, ancora "tutore delle colonie feline" si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Art. 32 – Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Cesate che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere civilmente nei confronti dei responsabili per il risarcimento dei danni secondo quanto disposto dalle leggi civili e penali.
2. Le colonie feline non devono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; qualora si rappresentasse, per comprovate esigenze igieniche, ambientali e territoriali, la necessità di trasferimenti, gli stessi potranno essere effettuati in collaborazione con le Associazioni animaliste e con il Comune.

3. Il Comune di Cesate potrà provvedere, nel caso se ne ravvisi la necessità, ad apporre dei cartelli per identificare le aree ove vi sono le colonie feline, al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità comunale, nella specie della Polizia Locale, del Servizio Veterinario ATS e degli altri enti di Polizia, nonché delle Associazioni animaliste riconosciute.

Art. 33 – Cura delle colonie feline da parte dei gattai e delle gattaie

1. L'Amministrazione Comunale riconosce l'attività positiva dei cittadini che, come gattai e gattaie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi;
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Comune; una volta accolta la richiesta, al privato o all'Associazione verrà rilasciato apposito consenso che permette di svolgere tale attività ai sensi del presente articolo.
3. Al gattaio e alla gattaia deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, alle aree di proprietà pubblica nonché in quelle pubbliche in concessione, compatibilmente con la destinazione d'uso della stessa area pubblica.
4. L'accesso dei gattai e delle gattaie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, nel caso in cui disponga il divieto di accesso, non dovrà ostacolare l'uscita dei gatti dalla sua proprietà. In caso di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, le gattare/i sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, le quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
5. Il Comune può ritenere di posizionare sulle aree pubbliche cucce e/o mangiatoie per gatti; le stesse saranno collocate in modo da permettere il passaggio e senza alcun tipo di intralcio o pericolo per i mezzi di locomozione nelle aree viabili e delle carrozzine per invalidi sui marciapiedi; il posizionamento può avvenire anche da parte di Associazioni riconosciute, previa autorizzazione da parte dell'Ente. Tali posizionamenti sono esenti dal pagamento del contributo per l'occupazione di suolo pubblico. Parimenti, le medesime Associazioni riconosciute sono autorizzate - senza onere alcuno - a segnalare con appositi cartelli la presenza delle colonie feline che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree a protezione e tutela dell'Amministrazione Comunale.
6. Il Comune promuove la stipula di apposite convenzioni con Associazioni di cui al presente Titolo per garantire la pulizia e la decorosa tenuta dei siti sopra indicati.
7. L'Amministrazione Comunale, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, sensibilizza la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione, informando altresì i cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di presenza di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.
8. Gattai e gattaie sono tenuti a fornire ai gatti da loro accuditi prioritariamente cibo secco, onde evitare gli svantaggi di una alimentazione umida e/o a base di scarti ed eccedenze di mense ad uso umano. È consentito fornire cibo umido solo a condizione che tale fornitura sia presidiata e che il gattaio e/o la gattaia provvedano, una volta terminato il pasto degli animali, all'immediata rimozione degli eventuali avanzi.

9. Gattai e gattaie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Art. 34 – Custodia dei gatti di proprietà

1. È fatto divieto di detenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. I recinti e i box in cui sono custoditi gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
3. Il Comune si impegna ad informare e, se possibile, incentivare, i proprietari dei gatti a provvedere alla loro sterilizzazione.

Titolo VI – CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

Art. 35 – Sterilizzazione di cani e gatti

1. Il Comune può provvedere o disporre in ordine alla sterilizzazione di tutti i cani randagi, accalappiati sul territorio comunale, prima di un eventuale affido definitivo presso un nuovo proprietario, al fine di prevenire la diffusione del fenomeno del randagismo. Il Comune può disporre e/o provvedere inoltre alla sterilizzazione delle colonie feline residenti sul territorio comunale.
2. Le operazioni sopra indicate possono essere svolte (curate) da Associazioni riconosciute e convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 36 – Adozione di animali

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti animali "ex randagi" dovrà facilitare e favorire l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno osservare orari di apertura settimanali al pubblico articolati come minimo in due ore mattutine e due pomeridiane nei giorni feriali oltre ad un'apertura di due ore pomeridiane nei giorni festivi e prefestivi.
2. L'Amministrazione Comunale, allo scopo di incentivare l'adozione dei cani presso il canile, può rilasciare un contributo ai singoli che si adoperano nell'effettuazione di adozioni; le modalità, le condizioni e l'ammontare dell'erogazione viene puntualizzata con apposito disciplinare approvato con Deliberazione di G.C.
3. I cani e i gatti ricoverati al canile o gattile e non reclamati dal proprietario o non ritirati dopo la notifica di ritrovamento, dopo 1 anno dall'ingresso in canile/gattile diventano di proprietà del Comune, secondo quanto previsto dal Codice Civile, e potranno essere concessi in

adozione. Prima del decorso dei termini, l'animale può essere concesso in affido temporaneo, nei tempi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

4. I proprietari, ai quali è notificato il ritrovamento del loro animale e che, senza documentata giustificazione, non provvedono al ritiro dello stesso entro 5 giorni dalla conclusione dell'iter di notifica avviato dall'ATS, saranno denunciati per abbandono, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale.
5. Entro 6 mesi dall'affido, il personale del Canile o Gattile addetto ai controlli, qualora ritenga che all'animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere, informa il Responsabile Sanitario e l'Amministrazione comunale al fine di valutare eventuali interventi a tutela dell'animale.
6. L'affidatario, qualora si avveda di non essere in grado di prendersi cura del l'animale in modo adeguato a garantire il suo benessere, può restituirlo al Parco Canile e Gattile entro sei mesi dall'affido.
7. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione: a) a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti, abbandono o uccisione di animali e per i reati di cui alle Leggi 189/2004 e 201/2010; b) a coloro ai quali sia stato confiscato un animale; c) a minorenni; d) a coloro che richiedano animali per interposta persona.
8. Cani e/o gatti sottoposti a sequestro penale o amministrativo, che non possano essere adottati fino alla conclusione del procedimento penale o amministrativo, possono essere affidati temporaneamente a un custode, secondo le norme vigenti, previa autorizzazione dell'Autorità competente. Nel caso di confisca dell'animale o nel caso che l'animale dissequestrato non venga ritirato dal proprietario, l'affidatario temporaneo ha un diritto di prelazione per la sua adozione.

Art. 37 – Pubblicazione animali smarriti

1. Il Comune, al fine di consentire che ai proprietari di animali smarriti, catturati sul territorio comunale e ricoverati in canile o gattile sanitario o rifugio, sia reso noto il luogo nel quale i cani e i gatti stessi sono ricoverati, istituisce sul proprio sito online un link al sito dell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione, che consente di ricercare i cani e i gatti e individuare la struttura canile o gattile ospitante, e/o altri appositi strumenti, che consentano di individuare la struttura canile o gattile ospitante o l'ATS di competenza a cui rivolgersi.
2. Inoltre, il Comune istituisce sul proprio sito online un'apposita bacheca per la segnalazione di smarrimento o ritrovamento di animali smarriti.

Titolo VII – VOLATILI

Art. 38 – Detenzione di volatili

1. I volatili, se appartenenti a specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbie, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Non possono essere tenuti in gabbia volatili nati liberi.

Art. 39 – Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le gabbie che li accolgono devono avere dimensioni adeguate e consentire agevolmente il volo.
2. Le gabbie detenute all'aperto devono essere munite di tettoia a protezione della parte superiore, per almeno la metà della loro profondità.
3. Le gabbie non devono essere sovraffollate e devono essere dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi al fine di evitare competizioni tra soggetti.
4. La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.
5. Il posatoio usato principalmente dall'uccello deve essere posizionato ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia. Il posatoio deve essere del diametro che l'uccello circonda con la zampa per circa 2/3.
6. La gabbia deve essere posizionata ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello, e al riparo degli elementi (sole, pioggia, vento).
7. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
8. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
9. I volatili acquatici non devono essere detenuti stabilmente in spazi privi di stagni o di vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua.
10. I volatili non possono essere mantenuti legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.
11. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 40 – Popolazione di "Columbia livia varietà domestica"

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi della specie "Columbia livia varietà domestica", per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - a. è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero;

- b. è fatto obbligo ai proprietari degli stabili interessati da episodi anche sporadici di insediamento e/o nidificazione della specie di cui al presente comma, di porre in essere interventi di tipo meccanico o strutturale, comunque non cruenti, atti a mantenere condizioni sfavorevoli al permanere di comportamenti di cui sopra.
2. I proprietari di edifici dove si verificano nidificazioni e/o stabulazioni dei volatili di cui al presente articolo sono responsabili della corretta e periodica pulizia e disinfezione delle superfici e del necessario ripristino delle condizioni igieniche.
3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o di tutela di alcune aree (per esempio la somministrazione di mangime medico per contenere la riproduzione) sono poste in capo all'Amministrazione Comunale, di concerto con la ATS; tali azioni non possono essere esercitate con metodi cruenti.
4. È vietato il rilascio in ambiente di volatili di cui al presente articolo, anche in occasione di feste o cerimonie, ad eccezione di quelli curati da Enti che curano il recupero di animali selvatici.

Titolo VIII – PICCOLI RODITORI E MUSTELIDI

Art. 41 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei soggetti di cui al presente Titolo, le gabbie che li accolgono devono essere di dimensioni adeguate.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni all'animale stesso, con fondo non dotato di griglia, che deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente morbido e atossico.
3. In caso di detenzione di conigli e furetti, è vietato detenerli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. È bene per quanto possibile evitare di detenere conigli permanentemente in gabbia e garantendo un congruo numero di uscite giornaliere.
4. È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.
5. Per gli scoiattoli le dimensioni minime della gabbia devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici).

Titolo IX – ITTIOFAUNA, RETTILI E INVERTEBRATI TERRESTRI

Art. 42 – Ittiofauna

1. È fatto divieto di:
 - a. lasciare l'ittiofauna in vasche prive di un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale;
 - b. lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - c. tenere animali in acquari di forma sferoidale o comunque con pareti curve di materiale trasparente;
 - d. porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - e. detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, ad esclusione dei molluschi;
 - f. abbandonare gli animali di cui al presente articolo in qualsiasi struttura artificiale (vasche, fontane, ecc.) o naturali (laghi, rogge, fiumi, ecc.);
 - g. mettere in palio e cedere in premio, in occasione di attività di spettacolo viaggiante, tiri a segno o simili, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di cui al presente Titolo.
2. È fatto obbligo di:
 - a. assicurare che vasche e acquari abbiano dimensioni adeguate e siano regolarmente puliti;
 - b. garantire il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua; le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura di quest'ultima dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
 - c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti;
 - d. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - e. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
 - f. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica;
3. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide, per quanto applicabili, sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini e non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 43 – Rettili e invertebrati terricoli

1. È fatto obbligo di:
 - a. detenere gli animali di cui al presente articolo in terrari sufficientemente ampi da garantire adeguate possibilità di movimento;
 - b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - c. assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;

- d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.
2. È fatto divieto di abbandonare gli animali di cui al presente articolo in qualsiasi struttura artificiale (vasche, fontane, ecc.) o naturali (laghi, rogge, fiumi, ecc.).
 3. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide, per quanto applicabili, sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini e non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Titolo X – EQUIDI

Art. 44 – Equidi

1. A coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:
 - a. garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
 - b. garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
 - c. dotare ogni box di beverino per la costante erogazione di acqua fresca e di lettiera con materiale idoneo (paglia, truciolo, torba o altri materiali simili) sufficientemente spessa, asciutta e da pulire quotidianamente. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.
 - d. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
 - e. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente;
 - f. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
 - g. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
 - h. non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare, è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
 - i. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche, età o caratteristiche comportamentali;
 - j. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
 - k. garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.
2. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e sufficientemente ampia da contenere tutti gli animali; essi devono disporre sempre di acqua cambiata regolarmente.

3. I proprietari e/o i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia e il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
4. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita.
5. È vietato mozzare la coda ai cavalli, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura "a fuoco", nonché all'intervento di focatura dei tendini, di nevrectomia e degli interventi che recano menomazioni agli stessi animali.
6. Sono proibiti metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico, sono vietati pungoli o puntali, è vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

TITOLO XI – VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 45 – Divieto di vivisezione e sperimentazione

1. Su tutto il territorio comunale sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di vivisezione.
2. Su tutto il territorio comunale sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona.

TITOLO XII – INSETTI

Art. 46 – Tutela di insetti

1. Gli insetti, in particolare quelli impollinatori, sono parte fondamentale dell'equilibrio ecologico del territorio e i loro habitat possono essere segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.
2. Sono vietate le violenze, l'uccisione, la cattura, la traslocazione senza motivata causa degli insetti nonché la distruzione, il danneggiamento o la rimozione delle tane e dei formicai se non per motivi di sicurezza pubblica o attività strettamente legate all'agricoltura o all'allevamento. Nei casi in cui si interviene per traslocare gli insetti o controllarne lo sviluppo demografico, specie nelle attività legate all'agricoltura, si devono prediligere soluzioni non fatali e non cruente quali metodi naturali, biodinamici e affini.

3. Il Comune di Cesate può promuovere iniziative, specie nelle scuole, dedicate alla preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui gli insetti, ed in particolar modo le specie tutelate, hanno particolare necessità. In aggiunta, il Comune di Cesate si impegna a tutelare la presenza di api in città e sensibilizzare i cittadini, fin dall'età scolare, sull'importanza degli insetti impollinatori.
4. Il Comune di Cesate sostiene, in agricoltura, il ricorso alla lotta biologica e integrata, anche attraverso corsi, convegni o altre iniziative che possano diffonderne i principi.
5. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.
6. Vanno in deroga al presente articolo le attività finalizzate al contrasto degli insetti infestanti.

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Sanzioni

1. Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.
2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitate dall'Amministrazione Comunale di Cesate.
4. I funzionari e gli Agenti, contestualmente all'attività di accertamento e contestazione l'infrazione ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/81, potranno procedere al sequestro amministrativo nei modi e nei termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982 n. 571 e s.m.i.
5. In caso di accertata violazione di norme che prevedono comminata una sanzione di carattere penale, i soggetti di cui al successivo articolo 48 hanno obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di Procedura Penale, da presentarsi nelle forme e nei modi previsti dal C.P.P. stesso.
6. È sempre disposto il sequestro dell'animale quando viene accertata una violazione al Codice Penale e a disposizioni nazionali aventi rilevanza penale in materia di protezione e tutela.
7. L'animale in sequestro, ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, introdotto dall'articolo 3 della Legge 20 luglio 2004 n. 189, potrà essere affidato ad Associazioni o Enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.
8. In alternativa potrà essere affidato al ricovero convenzionato con l'Amministrazione Comunale in attesa delle determinazioni assunte dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 48 – Vigilanza

1. Salvi i compiti attribuiti alla ATS, il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Locale, che nell'espletamento delle proprie funzioni potranno avvalersi anche di dipendenti designati dal Responsabile del Servizio Ecologia.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi e Organi di Polizia Statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 49 – Collaborazione tra Associazioni

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste specifiche riconosciute ed operanti sul territorio cittadino.

Art. 50 – Integrazioni e modificazioni

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo ad eventuali normative regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali e, altresì, allo scopo di apportare eventuali migliorie allo stesso.
2. Qualora dovessero entrare in vigore nuove norme nazionali o regionali in materia, in attesa dei procedimenti di cui al precedente comma, le disposizioni contenute nel presente regolamento incompatibili con queste ultime si intendono tacitamente abrogate.

Art. 51 – Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

